



Alla Direzione Centrale *Audit*

Alla Direzione Centrale R.U.O.

e, p.c. Ai Coordinamenti Regionali e Provinciali
UILPA Agenzia Entrate

All.: n. 1

Oggetto: Segnalazione dell'errata e/o illegittima prassi inerente le deleghe di firma a funzionari non preposti alla funzione di coordinamento di "unità organizzativa" (*team*, reparti, POER, Direzione). Inosservanza della L. n.241/90 e della direttiva della D.C. del Personale prot. n.93756 del 15 giugno 2016 (Responsabile del procedimento).

A seguito dei rilievi, per quanto prevedibili, della Funzione Pubblica e della Ragioneria, all'accordo del 26 giugno 2019, sul finanziamento degli Incarichi di Responsabilità e P.O. (artt. 18 e 17 CCNI) - firmato da Agenzia e alcune OO.SS. - che avrebbe dovuto espletare i suoi effetti dal 1° gennaio 2020 nonché a causa della tardività della convocazione del 30 dicembre u.s. vista l'assenza di concrete soluzioni adottabili in sostituzione, è avvenuta la decadenza dei suddetti importanti incarichi.

La conseguente soluzione organizzativa adottata da vari Direttori provinciali, con il superiore avallo delle rispettive Direzioni regionali, negli uffici di quasi tutto il territorio nazionale, è stata, però, di tutta evidenza errata e/o illegittima.

Una prima ipotesi, in alcuni casi adottata, cioè quella di delegare direttamente un funzionario alla firma degli atti istruiti da altri colleghi, senza che lo stesso svolga formalmente le funzioni inerenti la direzione ed il coordinamento di una specifica "unità organizzativa" così come previsto dalla l.n.241/90 e ribadito dalla direttiva citata in oggetto che ne declina, per l'Agenzia delle Entrate, tali "unità" (cioè le direzioni o le figure intermedie quali le odierne POER, artt. 17 e 18 CCNI a coordinamento di direzioni, uffici, settori, reparti, *team*, ecc.), configura una vera e propria carenza di legittimazione soggettiva alla firma.

Medesima criticità si riscontra anche nel caso in cui il funzionario delegato – sempre che non svolga funzioni inerenti la direzione ed il coordinamento di una specifica "unità organizzativa" – sia stato delegato a firmare gli atti da lui stesso istruiti.

Infatti, non è legittima la delega di firma al lavoratore, al di fuori del responsabile dell'unità organizzativa in quanto la stessa è riservata al *responsabile del procedimento* così come normativamente previsto (ex l.n.241/90) e correttamente ribadito dalla direttiva della D.C. del Personale prot. n.93756/2016 (emanata, ricordiamo, a seguito di importanti iniziative UILPA tra cui il ricorso pilota al giudice del lavoro del maggio 2016).

Ancor più illegittimi e senza alcuna giustificazione giuridica risultano i non pochi casi in cui le deleghe di firma sono state attribuite a lavoratori di II Area funzionale anche in virtù della seguente pronuncia del Consiglio di Stato che evidenzia che: *"La delimitazione dei compiti di tipo amministrativo propri del responsabile del procedimento consente di nominare a tal fine anche dipendenti che non sono in possesso della qualifica dirigenziale, rientrando anche nelle mansioni proprie di qualifiche immediatamente inferiori (funzionari della III Area) compiti istruttori ed organizzativi"*.

Le descritte scelte organizzative adottate diffusamente dalle Direzioni provinciali e regionali, oltre alla non corretta attribuzione di delega di firma e dell'individuazione del *responsabile del procedimento* determina la destrutturazione della "linea gerarchica" relativamente all'indirizzo, al coordinamento e all'uniformità delle scelte amministrative relative all'adozione dei provvedimenti.

Nello specifico, il funzionario agisce nel completo isolamento e parcellizzazione della sua scelta di adottare o meno il provvedimento finale. Grave diventa l'assenza della linea gerarchica sulla conformità del procedimento amministrativo che precede l'adozione dell'atto con l'evidente distorsione della c.d. superiore "responsabilità in vigilando" sull'operato del funzionario, di fatto, delegato ad agire in piena solitudine funzionale.

Tutte criticità, quelle sopra descritte, puntualmente e diffusamente segnalate dai Coordinamenti territoriali della scrivente O.S. che hanno anche approfondito la tematica giuridica e denunciato i gravi riflessi sulle lavoratrici e sui lavoratori (*cf.* all. 1).

Ciò posto, la scrivente UILPA chiede, in particolare alla D.C. *Audit*, se ha intrapreso gli opportuni interventi o intenderà esercitare la sua funzione istituzionale di controllo finalizzata al ripristino della corretta organizzazione degli uffici ed osservanza dei principi di legittimità e trasparenza del procedimento amministrativo e delle norme sul responsabile del procedimento.

In attesa di riscontro e soluzione delle criticità evidenziate, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 17 febbraio 2020

Il Coordinatore Nazionale
Renato Cavallaro